



COMUNE DI SERRARA FONTANA

Provincia di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

Via Roma - C.A.P. 80070 -

tel. 081/9048827 fax n. 081/99.96.26

Cod. Fisc. 83001410634

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 132
Del 28.12.2015

OGGETTO: SENTENZA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI N. 3703/2014 DEL 17.09.2014 - TRANSAZIONE.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 20.00 nella sede municipale, convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunita la **GIUNTA COMUNALE**.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti:

			<i>Presente:</i>	<i>Assente:</i>
1	Rosario	CARUSO	Sindaco	X
2	Cesare	MATTERA	Vicesindaco	X
3	Eugenio C.	MATTERA	Assessore	X
4	Emilio G.	DI MEGLIO	Assessore	X
5	Aniello	MATTERA	Assessore	X

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Alberto ZURLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ing. Rosario CARUSO - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco sottopone alla Giunta la seguente proposta di delibera avente ad oggetto: **Sentenza Corte d'Appello di Napoli N. 3703/2014 del 17.09.2014 - Transazione.**

Vista la sentenza della Corte di Appello di Napoli N. 3703/2014 del 17.09.2014 notificata in forma esecutiva il 12.11.2015, resa le procedimento civile R.G. 640/2009 instaurato dalla Società Cooperativa N.E.L. Napoletani Edili Lavoratori S.r.l. in liquidazione, a fronte della quale il Comune di Serrara Fontana veniva condannato al risarcimento del danno connesso al mancato pagamento di somme per adeguamento di impianti di edificio scolastico, quantificato in € 5.366,05 in favore della Cooperativa istante, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, nonché delle spese legali in favore del difensore di parte costituito ammontanti per il primo grado ad € 408,45 per spese, € 1.500,00 per diritti ed € 1.800,00 per onorari oltre r.s.f. al 12,50%, nonché per il secondo grado di giudizio ad € 304,66 per spese ed € 2.500,00 per compensi oltre r.s.f. al 15%, il tutto oltre IVA e CPA di legge;

Dato atto pertanto che le somme allo stato dovute dal Comune di Serrara Fontana relativamente al giudizio de quo ammontano ad € 7.145,00 (oltre IVA) mentre nei confronti del legale costituito ad € 7.389,01 (oltre IVA e Cassa Avvocati);

Dato atto che a fronte dell'intimazione ricevuta l'Ente si è attivato al fine di trovare una soluzione transattiva per la composizione del conflitto, contattando per le vie brevi il predetto avvocato al fine di rideterminare l'importo dovuto, nelle more suscettibile di ulteriore aggravio attesa la maturazione degli interessi, onde trovare una composizione della contrapposte esigenze che fosse soddisfattiva per entrambe le parti;

Atteso che con nota prot. 9743 del 07.12.2015 la controparte ha manifestato la propria disponibilità, unitamente all'istante, ad accettare una somma decurtata di circa il 15% rispetto all'importo richiesto e precisamente ad accettare il pagamento di € 7.320,00, anziché € 8.717,79, (IVA compresa) in favore della DE.PI. S.r.l., nelle more subentrata alla cooperativa N.E.L. ed € 7.981,07, anziché € 9.159,73 (IVA compresa) in favore del legale costituito;

Valutato che la stipula di un accordo transattivo appare conveniente per il Comune, anche alla luce del formarsi del giudicato in ordine alla fondatezza dell'an e alla determinazione del quantum della pretesa azionata dalla Cooperativa N.E.L.;

Valutato soddisfacente dagli Organi istituzionali dell'ente, oltre che economicamente vantaggioso, atteso lo stato del procedimento, comporre la vertenza corrispondendo al richiedente una cifra inferiore rispetto a quella indicata in sentenza, realizzando in tal modo il contemperamento degli interessi in conflitto mediante la stipula di un accordo transattivo che eviti la soccombenza dell'ente e al pagamento delle ulteriori spese e degli interessi medio tempore maturati e maturandi sulle somme dovute, oltre che delle eventuali spese relative alla fase esecutiva;

Visto l'art. 1965 del Codice Civile il quale recita testualmente che *"la transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti"*;

Ritenuto, pertanto, congruo l'accordo transattivo proposto, sia relativamente al contenuto dispositivo che a quello prescrittivo, oltre che economicamente soddisfacente per l'ente, rappresentando un risparmio di spesa rispetto al pagamento di somme già definite con sentenza esecutiva e sulla quale ormai si è formato il giudicato;

Ritenuto, altresì, che sia utile e conveniente procedere ad una soluzione transattiva della vicenda, al fine di non esporre l'ente ad una prevedibile soccombenza anche in fase di esecuzione, con conseguente aggravio di spese legali, interessi e rivalutazione monetaria;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b n. 6

Visto quanto previsto dal D. Lgs. 267/2000 e dal vigente statuto comunale;

Visto l'art. 183, del sopracitato D. Lgs. 267/2000 che detta regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;


Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Propone

- Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- Di transigere la controversia derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli N. 3703/2014 del 17.09.2014, corrispondendo il pagamento della somma di € 7.320,00 (IVA compresa) in favore della DE.PI. S.r.l., nelle more subentrata alla cooperativa N.E.L. nella titolarità del credito, ed € 7.981,07 (IVA compresa) in favore del legale costituito;
- Di assegnare le somma complessiva di € 15.301,07 al Responsabile del Servizio Amministrativo con utilizzo dei fondi di cui al cap. 1058/10, Bilancio di previsione 2015;
- Di demandare ai Responsabili di Servizio interessati l'esperimento di tutti gli atti e gli adempimenti connessi al presente provvedimento, compresa la sottoscrizione di idoneo transattivo per la definizione, la composizione e lo stralcio dei reciproci interessi.
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, vista l'urgenza

Il Sindaco
Ing. Rosario Caruso




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ART.49,comma 1,D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

La Sottoscritta Cristina P. Poerio Iacono, Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Serrara Fontana, sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto **Sentenza Corte d'Appello di Napoli N. 3703/2014 del 17.09.2014 - Transazione** esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica.
Serrara Fontana, 16.12.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cristina P. Poerio Iacono




PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ART.49,comma 1,D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

La Sottoscritta Rag. Lucia Cenatiempo, Responsabile del servizio Economico Finanziario del Comune di Serrara Fontana, sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto **Sentenza Corte d'Appello di Napoli N. 3703/2014 del 17.09.2014 - Transazione** esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità contabile.
Serrara Fontana, 16.12.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Lucia Cenatiempo



Comune di Serrara Fontana (NA)

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 21 del 21/12/2015

**OGGETTO "PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 239
COMMA 1 LETTERA B) N. 6 DEL D.LGS. 267/2000"**

Il sottoscritto Dott. Nicola De Palma, nella qualità di REVISORE UNICO presso il Comune di Serrara Fontana (NA), il giorno 21 del mese di Dicembre 2015, in attuazione di quanto previsto dall'art. 267 del D.lgs. n. 267, redige il presente verbale in attuazione dell'art. 239 comma 1, lettera b), n. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, avendo ricevuto, in pari data, proposta di deliberazione di G.C. avente ad oggetto: "*Sentenza Corte d'Appello di Napoli N.3703/2014 del 17.09.2014 - Transazione*"

PREMESSO CHE

- in data 12/11/2015 veniva notificata in forma esecutiva la sentenza della Corte di Appello di Napoli N. 3703/2014 del 17.09.2014, resa nel procedimento civile R.G. 640/2009 instaurato dalla Società Cooperativa N.E.L. Napoletani Edili Lavoratori S.r.l. in liquidazione, a fronte della quale il Comune di Serrara Fontana veniva condannato al risarcimento del danno connesso al mancato pagamento di somme per adeguamento di impianti di edificio scolastico, quantificato in € 5.366,05 in favore della Cooperativa istante, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, nonché delle spese legali in favore del difensore di parte costituito ammontanti per il primo grado ad € 408,45 per spese, € 1.500,00 per diritti ed € 1.800,00 per onorari oltre r.s.f. al 12,50%, nonché per il secondo grado di giudizio ad € 304,66 per spese ed € 2.500,00 per compensi oltre r.s.f. al 15%, il tutto oltre IVA e CPA di legge;

PRESO ATTO CHE

- ad oggi che le somme dovute dal Comune di Serrara Fontana relativamente al giudizio de quo ammontano ad € 7.145,00 (oltre IVA) mentre nei confronti del legale costituito ad € 7.389,01 (oltre IVA e Cassa Avvocati);

CONSIDERATO CHE

- che a fronte dell'intimazione ricevuta l'Ente si è attivato al fine di trovare una soluzione transattiva per la composizione del conflitto, contattando per le vie brevi il predetto avvocato al fine di rideterminare l'importo dovuto, nelle more suscettibile di ulteriore aggravio attesa la maturazione degli interessi, onde trovare una composizione della contrapposte esigenze che fosse soddisfattiva per entrambe le parti;

VISTO

- la nota prot. 9743 del 07.12.2015 con la quale la controparte ha manifestato la propria disponibilità, unitamente all'istante, ad accettare una somma decurtata di circa il 15% rispetto all'importo richiesto e precisamente ad accettare il pagamento di € 7.320,00, anziché € 8.717,79, (IVA compresa) in favore della DE.PI. S.r.l., nelle more subentrata alla cooperativa N.E.L., giusto atto di cessione del credito in atti, ed € 7.981,07, anziché € 9.159,73 (IVA compresa) in favore del legale costituito;

RITENUTO

- che la stipula di un accordo transattivo appare conveniente per il Comune, anche alla luce del formarsi del giudicato in ordine alla fondatezza dell'atto e alla determinazione del quantum della pretesa azionata dalla Cooperativa N.E.L.;
- che il predetto accordo è da ritenersi congruo, oltre che economicamente soddisfacente per l'ente, rappresentando un risparmio di spesa rispetto al pagamento di somme già definite con sentenza esecutiva e sulla quale ormai si è formato il giudicato;
- altresì, che sia utile e conveniente procedere ad una soluzione transattiva della vicenda, al fine di non esporre l'ente ad una prevedibile soccombenza anche in fase di esecuzione, con conseguente aggravio di spese legali, interessi e rivalutazione monetaria;

TENUTO CONTO

- Della bozza di proposta di deliberazione di G.C. in base alla quale si propone di:
 - Di transigere la controversia derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli N. 3703/2014 del 17.09.2014, corrispondendo il pagamento della somma di € 7.320,00 (IVA compresa) in favore della DE.PI. S.r.l., nelle more subentrata alla cooperativa N.E.L. nella titolarità del credito, ed € 7.981,07 (IVA compresa) in favore del legale costituito;
 - Di assegnare la somma complessiva di € 15.301,07 al Responsabile del Servizio Amministrativo con utilizzo dei fondi di cui al cap. 1058/10, Bilancio di previsione 2015;
- del Parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo – Attività Produttive ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- del Parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Di quanto previsto dal D. Lgs. 267/2000 e dal vigente statuto comunale; Visto l'art. 183, del sopracitato D. Lgs. 267/2000 che detta regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso e richiamato

ESPRIME

Per quanto di propria competenza, parere favorevole alla proposta transattiva contenuta nella bozza della proposta di deliberazione di G.C. avente ad oggetto: "*Sentenza Corte d'Appello di Napoli N.3703/2014 del 17.09.2014 – Transazione*", demandando ai Responsabili di Servizio interessati l'esperimento di tutti gli atti e gli adempimenti conseguenziali

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott. Nicola De Palma


SCRITTURA PRIVATA

Atto di transazione:

fra

- Comune di Serrara Fontana, con sede in Serrara Fontana, alla via Roma n. 1, cod. fisc. 93001410634, nella persona del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo/Contenzioso, Sig.ra Cristina P. Poerio Iacono,

- da una parte -

e

- DE.PI. S.r.l. con sede in P.Iva, rappresentata da, nato a.... il..... C.F.....

- Avv. Ferdinando Pepe, con Studio in alla via n. c.f.

- dall'altra -

Tutti di seguito denominati collettivamente "le Parti".

PREMESSO

Vista la sentenza della Corte di Appello di Napoli N. 3703/2014 del 17.09.2014 notificata in forma esecutiva il 12.11.2015, resa le procedimento civile R.G. 640/2009 instaurato dalla Società Cooperativa N.E.L. Napoletani Edili Lavoratori S.r.l. in liquidazione, a fronte della quale il Comune di Serrara Fontana veniva condannato al risarcimento del danno connesso al mancato pagamento di somme per adeguamento di impianti di edificio scolastico, quantificato in € 5.366,05 in favore della Cooperativa istante, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, nonché delle spese legali in favore del difensore di parte costituito ammontanti per il primo grado ad € 408,45 per spese, € 1.500,00 per diritti ed € 1.800,00 per onorari oltre r.s.f. al 12,50%, nonché per il secondo grado di giudizio ad € 304,66 per spese ed € 2.500,00 per compensi oltre r.s.f. al 15%, il tutto oltre IVA e CPA di legge;

Dato atto pertanto che le somme allo stato dovute dal Comune di Serrara Fontana relativamente al giudizio de quo ammontano ad € 7.145,00 (oltre IVA) mentre nei confronti del legale costituito ad € 7.389,01 (oltre IVA e Cassa Avvocati);

Dato atto che nelle more della procedura giurisdizionale il credito della Coop.va Nel è stato ceduto alla società DE.PI. S.r.l., in virtù di atto di cessione autenticato nelle firme dal notaio Monda del 1.10.2009 già notificato in data 14.10.2009 e poi integrato con atto autenticato nella firma dal notaio Monda del 17.07.2009, notificato al Comune di Serrara Fontana in data 1.12.2009.

Dato atto che sono stati presi contatti con il predetto legale al fine di addivenire ad una composizione transattiva della lite che fosse soddisfattiva per entrambe le parti;

Atteso che con nota prot. 9743 del 07.12.2015 la controparte, a mezzo del proprio legale di fiducia, ha manifestato la propria disponibilità ad accettare una somma decurtata di circa il 15% rispetto all'importo richiesto e precisamente ad accettare il

pagamento di € 7.320,00, anziché € 8.717,79, (IVA compresa) in favore della DE.PI. S.r.l., nelle more come innanzi descritto subentrata alla cooperativa N.E.L. ed € 7.981,07, anziché € 9.159,73 (IVA compresa) in favore del legale costituito;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. del, richiamata integralmente ed il cui contenuto si abbia a considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Ente si è dichiarato favorevole alla composizione transattiva della vicenda mediante la corresponsione;

Tutto ciò premesso, le parti sopra generalizzate, ritenuto di porre fine alla lite e di addivenire ad una soluzione transattiva mediante reciproche concessioni

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto ed ha il valore di patto.
2. È escluso ogni valore novativo del presente accordo.
3. Il Comune di Serrara Fontana si impegna a versare, a tacitazione integrale della controversia insorta e di tutti i rapporti pendenti, la somma complessiva di € 7.320,00 (euro settemilatrecentoventi/00) in favore della DE.PI. S.r.l., e la somma complessiva di € 7.981,07 (euro settemilanovecentottantuno/07) in favore del legale costituito, da corrispondersi in un'unica rata entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente, mediante bonifico sul conto corrente intestato a..... o con altra modalità di pagamento equipollente;
4. La DE.PI., accetta la somma complessiva di € 7.320,00 (euro settemilatrecentoventi/00) a saldo e stralcio di qualunque pretesa creditoria avanzata dalla stessa a qualunque titolo, nonché per la richiamata sentenza ed ogni atto successivo, dichiarandosi senza riserva alcuna integralmente soddisfatta, salvo buon fine del pagamento nel termine di cui al punto 3;
5. Il legale costituito accetta la somma complessiva di 7.981,07 (euro settemilanovecentottantuno/07), a saldo e stralcio di qualunque pretesa creditoria avanzata dallo stesso a qualunque titolo, nonché per la richiamata sentenza ed ogni atto successivo, dichiarandosi senza riserva alcuna integralmente soddisfatto, salvo buon fine del pagamento nel termine di cui al punto 3;
7. Con l'integrale adempimento delle obbligazioni di cui sopra, le Parti dichiarano di non avere reciprocamente più null'altro a che pretendere le une dalle altre, per nessuna ragione, titolo, spesa o azione relativamente a tutto quanto dedotto o deducibile nei giudizi di cui premessa, compresa la fase di esecuzione eventualmente nelle mora intrapresa, relativamente alla quale si impegnano a rinunciare.
6. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che nessun costo anticipato in pendenza del giudizio potrà essere per nessun titolo e/o ragione ripetuto da una parte all'altra;
7. L'Ente si impegna a sostenere le spese di registrazione della sentenza;
8. La presente transazione, così come formulata, per accordo tra le parti sarà registrata solo in caso di inadempienza, con oneri e spese a carico della parte inadempiente con diritto di rivalsa.
9. Le parti sottoscrivono la presente scrittura privata che consta di n. 2 pagine, approvandone per intero il contenuto.

Per il Comune di Serrara Fontana
Il Responsabile del servizio
Sig. Cristina P. Poerio Iacono

Per la parte

.....

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione innanzi riportata, corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 Tuel, nonché dal parere del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B) N. 6 del D.lgs. 267/2000, di cui al verbale n. 21 del 21.12.2015;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni esposte in narrativa;

Visto lo schema di transazione allegato alla presente, sì da costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

All'unanimità dei voti legalmente resi

DELIBERA

- Di approvare integralmente la suesposta proposta di deliberazione avente ad oggetto "Sentenza Corte d'Appello di Napoli N. 3703/2014 del 17.09.2014 - Transazione"

- Di approvare lo schema di transazione, demandando al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo ogni atto connesso e conseguente, compresa la modificazione/integrazione dello stesso nelle parti non essenziali;

e con successiva e unanime votazione



DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Ing. Rosario Caruso



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alberto Zurlo



ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li 28.12.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alberto Zurlo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Aff. n° _____ del _____

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata fino al _____ per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

*L'istruttore amministrativo
Cristoforo Schiano*

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° _____ del _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alberto Zurlo

La presente copia è conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alberto Zurlo